

La sentenza Ue «resuscita» frodi fiscali prescritte per l'Italia

Il giudice di Milano dribbla l'estinzione dei reati e rinvia a giudizio per 1,4 miliardi di tasse evase

Retroattività

«Quando si fa un reato, non esiste il diritto di confidare che le regole sui tempi non mutino»

MILANO Per gli imputati che anelano alla prescrizione, in un tribunale anziché in un cinema è un po' «il giorno dei morti viventi», zombie-reati che resuscitano quando già li si credeva sepolti dal trascorrere del tempo. Ed è anche sulla travagliata discussione parlamentare sulla prescrizione che ieri piomba un decreto dell'Ufficio Gip-Gup del Tribunale di Milano: quello con il quale il giudice Andrea Ghinetti, in una udienza preliminare su una contestata frode Iva da 642 milioni e su una evasione di imposte dirette da 766 milioni nel 2004-2008, ha rinviato a giudizio gli imputati anche per alcune accuse che avrebbe dovuto dichiarare già estinte per le regole italiane sulla prescrizione, e che invece il giudice ha «resuscitato». Come? Dando una interpretazione, peggiorativa per gli imputati, delle conseguenze pratiche della «sentenza Taricco» nella quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva stabilito nel 2015 l'obbligo, per i giudici dei vari Paesi, di disapplicare le norme nazionali sulla prescrizione quand'esse rendessero impossibile perseguire gravi frodi ai danni degli interessi finanziari della Ue.

Ma non vengono così violati il principio di irretroattività in materia penale e il diritto di difesa? Ad avviso del gup milanese no, perché «non ha nulla a che vedere con un diritto costituzionale dell'imputato l'aspettativa di fatto, nel momento in cui commette un reato "comune", di poter lucrare l'impunità per prescrizione, confidando che i relativi termini potranno essere proces-

sualmente interrotti solo entro una certa misura». E «la decisione difensiva di "puntare alla prescrizione", invece di scegliere un rito alternativo, non è espressione di un diritto costituzionale, ma scelta tattica sulla base di aspettativa di fatto» dell'imputato, che «finché il reato non è effettivamente dichiarato estinto ha l'onere di coltivare i suoi mezzi di difesa». Neppure sarebbe compromesso il principio di legalità, perché «la disapplicazione non creerebbe alcuna disciplina ex novo», ma ai reati finanziari oggetto della sentenza Ue si applicano i termini del vigente doppio binario per i reati di mafia e terrorismo.

Come risultato nel procedimento del pm Maurizio Ascione, dove la prescrizione comporterebbe la restituzione dei beni sequestrati (una fabbrica a Lucca, un resort a Montecatini, appartamenti a Posillipo e nel centro di Roma, villette a schiera a Udine, e molte grosse auto), il giudice fa rivivere tutti quei reati tributari che, non ancora prescritti all'8 settembre 2015 (data della sentenza Ue), con le regole italiane si erano però poi prescritti nel periodo tra quel giorno e il 9 marzo 2016, data della richiesta di rinvio a giudizio.

Sul delicato tema giuridico una parola definitiva verrà il 18 ottobre quando la Corte Costituzionale, chiamata in causa da una Corte d'Appello milanese il 22 settembre 2015 e dalla III sezione della Cassazione il 31 marzo 2016, deciderà se per la prima volta nella storia italiana azionare, nei confronti dell'obbligo europeo messo a fuoco dalla sentenza Ue, il «controlimite» del principio di legalità in materia penale contenuto nell'articolo 25 della Costituzione italiana.

Luigi Ferrarella
lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

PRESCRIZIONE

Nel diritto penale la prescrizione è un istituto giuridico che determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un predeterminato periodo di tempo. È motivata dal diritto dell'imputato a un giusto processo in tempi ragionevoli, superati i quali anche lo Stato perde interesse a perseguire il reato: più gli anni passano e più sono difficili l'azione penale e l'esercizio del diritto di difesa. I tempi variano a seconda della gravità del reato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Europa

● Con la «sentenza Taricco» la Corte di Giustizia dell'Unione europea nel 2015 aveva ordinato ai giudici nazionali di disapplicare le norme sulla prescrizione quando rendono impossibile punire le gravi frodi ai danni degli interessi finanziari dell'Unione

